REGOLAMENTO (CEE) N. 801/80 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1980

che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il secondo trimestre 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2972/79 della Commissione [2] stabilisce, all'articolo 7, che le quantità di carni bovine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che possono essere importate nel quadro del contingente tariffario sono stabilite per trimestre ; che talune difficoltà amministrative sussistono in materia di scambi di carni tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità ; che, in tali condizioni, è opportuno non fissare la quantità di carne che può essere importata da questo paese terzo nel secondo trimestre 1980 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La quantità di carni bovine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), regolamento (CEE) n. 2972/79 che può essere importata nel secondo trimestre 1980 è fissata a 0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 5.
(2) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 37.